



TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Fall.to n. 413/2023

PAOLO

Curatore fallimentare:

Verbale dell'udienza del 20/02/2024 dinanzi al giudice delegato dr. Gian Piero Scoppa.

È presente l'avv. Giusy Bagnale con gli occ Bernard Catapano e Cappiello Giovanni. Le parti rappresentano di aver apportato le modifiche al piano come da nota già depositata nel fascicolo telematico nella quale si è tenuto conto delle somme immediatamente disponibili e di quelle che perverranno per effetto dei versamenti mensili. Tali importi convergeranno sul c.c. dedicato e il liquidatore sovrintenderà ai pagamenti. Nel conteggio allo stato non si è ancora tenuto conto degli importi giacenti presso il tribunale di Perugia per il quale occorrerà attendere l'esito dello sblocco (gli organi della procedura concordataria di Perugia, ai fini dello svincolo, hanno chiesto notificarsi apposita istanza al cessionario e pertanto i tempi potrebbero dilatarsi). In ogni caso quelle sopravvenienze accresceranno la percentuale di soddisfo dei chirografari essendovi intenzione del debitore di onorare i pagamenti ipotizzati per tutto l'arco del cronoprogramma.

Il giudice

ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano;

dispone

- che la proposta ed il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- che l'OCC entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche che ritiene necessarie;
- la sospensione del procedimento di esecuzione forzata, e/o nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Il giudice

Dr. Gian Piero Scoppa

Dr. L. Franco alle fidejussorie susseguenti all'udienza
Napoli, 29/2/2024


- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Volontaria Giurisdizione

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

redatta ai sensi dell'articolo 9, comma 3 – bis L. 27.01.2012 n. 3 e ss

in merito al

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

DEL CONSUMATORE PROPOSTO DAL

SIG.

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento:

OCC presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Gestori nominati:

Avv. Bernard Catapano

Avv. Mario Cianci

SOMMARIO

Premessa.....	2
1 – Dati anagrafici del debitore e composizione del nucleo familiare	4
2 – Resoconto delle attività svolte	5
3 – Presupposti di ammissibilità della procedura.....	5
4 - Situazione debitoria dell'istante.....	6
5 – Situazione patrimoniale e reddituale dell'istante	9
6 – Diligenza impiegata dal debitore, persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni ..	11
7 – Cause dell'indebitamento ed esposizione delle ragioni di incapacità di adempiere le obbligazioni assunte	14
8 - Inesistenza atti in frode ai creditori e solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni	16
9 – Eventuale esistenza di atti di disposizione ed atti del debitore impugnati dai creditori	16
10 - Sintesi della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti	16
11 – Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore	17
12 – Giudizio finale in merito alla fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti e convenienza rispetto ad alternative liquidatorie.....	18

Premessa

Con provvedimento del 22.06.2022 sono stati nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "OCC" istituito presso l'Ordine Avvocati di Napoli, i sottoscritti Avv. Bernard Catapano (C.F. _____ nato a Napoli il 19.02.1980, iscritto all'Ordine degli avvocati di Napoli con studio in Napoli, Via S. Giacomo 30/32, PEC: bernardcatapano@avvocatinapoli.legalmail.it e Avv. Mario Ciani (C.F. _____ nato a Napoli il 18/09/1977, iscritto all'Ordine degli avvocati di Napoli con studio in Napoli alla via Toledo n. 156, PEC: mariociani@legalmail.it, quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestori della Crisi, ai sensi del comma 9 dell'art 15 L. 3 del 27 gennaio 2012 nell'ambito del procedimento di cui al protocollo n. 42/22, su istanza del sig. _____ i

con domicilio eletto presso l'avv. Giusy Bagnale con studio in Ercolano (NA) via Campania n.23, PEC giusybagnale@avvocatinapoli.legalmail.it, al fine di poter usufruire della procedura prevista dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 relativa a "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento".

I professionisti incaricati accettavano l'incarico dichiarando, contestualmente, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per assumere l'incarico e inoltre attestano:

- ✓ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 r.g. n. 276/1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 l. n. 3/2012
- ✓ che non sussistono, in relazione alla loro persona, condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- ✓ di non versare in situazioni di conflitto di interesse;
- ✓ di non aver mai prestato la loro opera professionale a favore del soggetto debitore e che non hanno cointeresse nell'impresa del medesimo;
- ✓ di non essere parenti o affini entro il quarto gradi del debitore persona fisica;
- ✓ di aver determinato il compenso dell'OCC secondo le tabelle di cui agli artt. da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplina la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'OCC. Ai fini della predisposizione della proposta del Piano del consumatore nonché della relativa attestazione, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, i sottoscritti hanno indicato il proprio compenso prededucibile in Eur 4.365,49 oltre

accessori, comunque mediante preventivo sottoscritto per accettazione del debitore (*Allegato A*). Tale compenso per la gestione della procedura, non comprende l'opera prestata successivamente all'omologazione del Piano.

I professionisti provvedevano dunque a darne comunicazione agli Enti della riscossione, agli uffici Fiscali e Enti locali competenti, a mezzo PEC in data 02.08.2022 al fine di ottenere le rispettive dichiarazioni di quantità (*Allegato B*).

In data 10.5.2023 l'Avv. Giusy Bagnale, consulente del debitore inviava agli scriventi la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti al fine di consentire a questi ultimi di redigere la relazione particolareggiata ai sensi dell'articolo 9, comma 3 bis, L.3/2012 necessaria ai fini della presentazione della domanda.

La domanda di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dall'Avv. Giusy Bagnale, nell'interesse del suo assistito, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 3 bis, L. n.3/2012. Risultano infatti consegnati:

- l'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- le dichiarazioni dei redditi riferite agli ultimi tre anni nonché le ultime buste paga;
- gli estratti di conto corrente accesi a nome del debitore;
- l'elenco delle spese occorrenti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- certificato di residenza e stato famiglia;
- l'inventario di tutti i beni del debitore, come richiesto dall'art. 14-ter, comma 3, L. n.3/2002, con le risultanze del catasto fabbricati e del catasto terreni;
- l'elenco delle pendenze risultanti presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Pertanto, atteso che, a completamento degli adempimenti previsti dall'art 14-ter, comma 3, L. 3/2012 i professionisti incaricati sono tenuti a redigere una relazione particolareggiata, che sulla base della documentazione fornita dal debitore e di quella reperita nell'esercizio delle proprie funzioni, contenga:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 9, commi 2 e 3, e art. 14-ter, comma 3, della Legge n. 3/2012)

gli scriventi professionisti, nominati Gestori della crisi da sovraindebitamento nel procedimento in epigrafe

DEPOSITANO

la presente relazione particolareggiata ex art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012 contenente la convenienza e l'attendibilità del piano.

1 – Dati anagrafici del debitore e composizione del nucleo familiare

Il debitore è il Sig.

ed ivi residente alla _____ attualmente lavoratore dipendente della ditta “Battimiello Luigi”, con mansione di autista/autotrasportatore, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.5.2021 (v. DOC 11 del ricorso).

Il ricorrente è coniugato, in regime di comunione dei beni, con la Sig.ra _____ nata a _____ con la stessa convivente, unitamente ai figli naturali

Difatti, il suo nucleo familiare, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto da 4 persone (v. DOC 19 del ricorso):

MOGLIE

- FIGLIA

- FIGLIA,

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorrerà verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare.

2 – Resoconto delle attività svolte

Dopo un preliminare esame della documentazione all'atto di iscrizione del procedimento, gli scriventi hanno contattato il debitore al fine di svolgere un incontro preliminare conoscitivo per acquisire le prime informazioni personali e meglio delineare la condizione economico-familiare dell'istante; hanno richiesto, quindi, l'integrazione della documentazione, in parte già fornita dal sig. invitandolo a produrre, tra le altre cose: copia contratti di finanziamenti, certificato carichi pendenti e casellario giudiziale, certificazione unica degli ultimi tre anni, ultime buste paga, autocertificazione protesti, estratti conto ultimi sei mesi, accesso al cassetto fiscale nonché sottoscrizione dell'autorizzazione all'accesso ai dati personali da richiedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria ed ai sistemi di informazioni creditizie. Contestualmente al recupero della documentazione da parte dell'istante, i gestori nominati hanno provveduto a completare la scheda anagrafica del debitore reperendo, presso l'Ente Comunale, le relative informazioni. Hanno formulato, altresì, richiesta di documentazione inerente all'eventuale posizione debitoria del sig. Attanasio, presso gli istituti di credito individuati, nonché presso l'agente della riscossione, CAI, CRIF e CR nonché presso gli uffici fiscali (Allegato C).

3 – Presupposti di ammissibilità della procedura

Il debitore ha fornito tutta la documentazione nella sua disponibilità, a corredo della quale, i gestori hanno formulato le opportune verifiche al fine di ricostruire la situazione economico patrimoniale dello stesso.

E' stato accertato che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt 6, comma 2 lett. a) e b) della L. 3/12, come modificati dalla L. 176/2020.

Sotto il profilo oggettivo, il debitore risulta essere in stato di sovraindebitamento versando in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Sotto il profilo soggettivo, risultano rispettate le seguenti condizioni richiamate dalla norma:

- ✓ Non è soggetto né è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla stessa l. 3/12;
- ✓ Non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ad uno dei procedimenti di cui alla l. 3/12;

- ✓ Non ha subito, per cause imputabili allo stesso, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo di composizione, ovvero revoca o cessazione del Piano del Consumatore;
- ✓ Ha presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economico patrimoniale.

Pertanto, il sig. _____ può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore poiché, ai fini della L. 3/12, come modificata dalla L. 176/2020, egli è definibile come quel *“debitore, persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*. Egli è lavoratore dipendente che ha assunto le obbligazioni che lo hanno condotto al sovraindebitamento.

4 - Situazione debitoria dell'istante

La documentazione proposta a supporto della domanda di accesso al piano e le ricerche effettuate dagli scriventi hanno consentito di redigere la presente relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria.

A tal fine, i sottoscritti Gestori hanno provveduto ad attività di circolarizzazione dei crediti, inviando, a mezzo PEC, a ciascun creditore richiesta di informazioni in merito alla natura e all'importo del credito dagli stessi vantato, ottenendo i relativi riscontri (Allegato D).

L'ammontare della situazione debitoria dell'istante si compone principalmente di debiti verso le società finanziarie per prestiti ottenuti a vario titolo con il sistema bancario, nonché di debiti con l'ente impositore Agenzia delle Entrate-Riscossione, con Enti locali e spese della presente procedura.

Pertanto, la suddivisione per ordine e grado ricostruita è così composta:

i. Crediti assistiti da prededuzione

Nella relazione sono stati inseriti i seguenti crediti assistiti da prededuzione:

- I. € 5.494,98 per il compenso dell'OCC comprensivo di IVA (22%), CPA (4%) e rimborso forfettario del 15%, indi per cui l'onorario è stato calcolato in € 4.365,49.
Si precisa che considerato un attivo recuperabile pari ad Euro 41.896,87 ed un passivo pari ad Eur 80.039,84, calcolando il compenso secondo l'art. 16 del D.M. 202/2014, all'OCC spetterebbe una somma oscillante tra il minimo di € 3.846,18 ed un massimo di € 5.085,78 oltre rimborso forfettario (15%), CPA (4%) ed IVA

(22%). Tuttavia, in conformità a quanto disposto dall'art. 16, 4° comma D.M. 202/2014, è stata applicata una riduzione del compenso in misura del 15%. Quindi l'importo inserito nella relazione è adeguato al minimo previsto dalla normativa vigente: € 4.365,49 (che al lordo del rimborso forfettario, cassa di previdenza ed Iva è pari ad € 5.494,98).

II. € 3.300,00 per il compenso dell'Advisor, comprensivo di IVA (22%), CPA (4%), come dallo stesso indicato nel piano di ristrutturazione.

Si precisa che la proposta di piano prevede che i crediti in prededuzione siano liquidati al termine della procedura, in applicazione del novellato art. 71 C.C.I.I. Tuttavia, nel corso del piano, sui versamenti mensili effettuati dal debitore, saranno disposti degli accantonamenti delle somme dovute ai creditori prededucibili che saranno corrisposti a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.M. 202/2014, su istanza di liquidazione degli acconti al G.D.

Di conseguenza, l'ammontare del debito complessivo verso i creditori in prededuzione è pari ad € **8.794,98**, come da tabella sottostante:

CREDITORI IN PREDEDUZIONE	
Gestori della crisi (Avv. Bernard Catapano – Avv. Mario Cianci)	5.494,98
Advisor (Avv. Giusy Bagnale)	3.300,00
TOTALE PREDEDUZIONE	€ 8.794,98

ii. Crediti assistiti da privilegio mobiliare e/o immobiliare

Gli unici creditori che godono di privilegio, ai sensi all'ultimo comma dell'articolo 2752 del codice civile, come confermato dall'articolo 13, comma 13 del D.L. 201/2011, sono costituiti dagli Enti pubblici e dagli Agenti della Riscossione.

Il ricorrente ha debiti nei confronti dell'Agente della Riscossione per la Regione Campania per Euro 6.298,61, per cartelle esattoriali iscritte a ruolo, come da quantificazione del credito di Agenzia Entrate-Riscossione inviata a mezzo PEC in data 11.8.2022, nonché debiti nei confronti dell'Agente della Riscossione per la Regione Umbria per Euro 2.643,09, per cartelle esattoriali iscritte a ruolo, come da quantificazione del credito di Agenzia Entrate-Riscossione inviata a mezzo PEC in data 4.8.2022. Tuttavia, a seguito di domanda di definizione agevolata (cd. "Rottamazione")

presentata dal debitore in data 17.04.2023, la Riscossione ha quantificato il debito complessivo da corrispondere in **Euro 4.775,24**.

L'istante non ha provveduto al versamento nei confronti del Comune di Napoli della tassa sui rifiuti urbani (TARI) per le annualità 2017-2022 per complessivi **Eur 2.898,00**, come da come da quantificazione del credito inviata dall'Ente a mezzo PEC in data 11.8.2022.

Pertanto, l'ammontare del debito complessivo verso i creditori privilegiati è pari ad **€ 7.673,24**, come da tabella sottostante:

<u>CREDITORI PRIVILEGIATI</u>	<u>ACCERTAMENTO OCC</u>
Agenzia Entrate-Riscossione (Campania ed Umbria)	4.775,24
Comune di Napoli	2.898,00
TOTALE PRIVILEGIATI	€ 7.673,24

iii. Crediti chirografari

I creditori chirografari consistono in società finanziarie che, a vario titolo e nel corso degli anni, hanno erogato prestiti, finanziamenti e cessioni del quinto.

Pertanto, l'ammontare del debito verso i creditori chirografari risulta di complessivi euro **€ 63.571,56**, come da tabella sottostante:

<u>CREDITORI CHIROGRAFARI</u>	<u>ACCERTAMENTO OCC</u>
Banca IFIS (d.i. n.5432/2021 – Trib. Napoli)	27.437,82
Sorec srl (Dolomiti SpE srl)	832,00
Società finanziaria ITACAPITAL (d.i. 719/2018 – Trib. Napoli)	6.974,88
Società finanziaria CARDIF	635,82
Società finanziaria KRUK	2.212,99
Società finanziaria LEX SpA	3.683,14
Tanaro SPV s.r.l. (d.i. n. 5400/2018 – Trib. Napoli)	20.163,52
Spese legali per precetto su d.i.	1.631,45
TOTALE CHIROGRAFARI	€ 63.571,62

Pertanto, l'ammontare complessivo del passivo è pari ad **EUR 80.039,84**, composto come da tabella sottostante:

CREDITORE	GRADO	IMPORTO (€)	
Gestori della crisi	Prededuzione	5.494,98	EUR 8.794,98
Advisor	Prededuzione	3.300,00	
ADER	Privilegio	4.775,24	EUR 7.673,24
Comune di Napoli	Privilegio	2.898,00	
Banca IFIS	Chirografo	27.437,82	EUR 63.571,56
Sorec srl	Chirografo	832,00	
ITACAPITAL	Chirografo	6.974,88	
CARDIF	Chirografo	635,82	
KRUK	Chirografo	2.212,99	
LEX SpA	Chirografo	3.683,14	
Tanaro SPV s.r.l	Chirografo	20.163,52	
		1.631,45	
TOTALE DEBITO			EUR 80.039,84

Il ricorrente ha quantificato le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare in € 1.800,00 al mese, come da giustificativi di spesa allegati al ricorso. Tali spese vengono di seguito elencate e stimate:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTI (€)
Alimentari	800,00
Canone di locazione	520,00
Imprevisti (es.:farmaci, spese sanitarie)	150,00
Utenze (energia/acqua/gas)	250,00
Contratti per telefonia	40,00
Tari	40,00
TOTALE SPESE MENSILI	1.800,00

5 – Situazione patrimoniale e reddituale dell'istante

A fronte di tale esposizione debitoria, il ricorrente presenta la seguente situazione patrimoniale e reddituale:

- a) Il debitore non dispone di alcun bene immobile (DOC 14 del ricorso).
- b) Il debitore è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: autovettura Renault come da Visura PRA (DOC 16 del ricorso), immatricolata nel 2007, quindi di scarso valore patrimoniale. Risulta evidente che tale vettura ha scarso valore economico per poterla eventualmente vendere e mettere il ricavato a disposizione della procedura.
- c) Dagli estratti di conto corrente depositati dalla ricorrente nonché dall'attestazione ISEE 2022 (DOC 3 e 13 del ricorso), non risultano giacenze medie rilevanti.
- d) I flussi reddituali a disposizione del Sig. sono rappresentati dall'unica fonte di reddito costituita dallo stipendio mensile quale dipendente, operaio qualificato C3, presso la ditta di autotrasporti merci "Battimiello Luigi", così come documentato dalle buste paga depositate dal ricorrente nonché dalla certificazione unica degli ultimi 5 anni dalle quali emerge che, attualmente, lo stipendio medio mensile è di circa € 2.400,00.
- e) Il Sig. ha maturato diversi trattamenti di fine rapporto nei confronti dei precedenti datori di lavoro. Tuttavia, questi ultimi non sono stati mai corrisposti e, per tale motivo, il sig. ha incaricato il proprio legale di fiducia di occuparsi del relativo recupero. Tra questi, alla data odierna, il debitore ha accantonato un TFR maturato presso la società Carbone trasporti pari ad euro 1.175,60, a disposizione della procedura. Il debitore ha rappresentato la sua volontà di destinare le altre quote di TFR maturato e non ancora percepite dai precedenti datori di lavoro, non appena svincolate, alla soddisfazione dei creditori, ivi inclusa quella relativa alla procedura pendente presso il Tribunale di Perugia, concordato preventivo n.29/2012 di Nizzi srl in liquidazione, laddove il debitore dovesse recuperare quel credito, ad oggi vincolato a favore della Barclays bank ma che – tuttavia – quest'ultima ha dichiarato di non vantare¹.

¹ Sul punto si rappresenta che il legale del debitore ha sollecitato più volte sia il liquidatore giudiziale che il Commissario giudiziale affinché, alla luce delle dichiarazioni del creditore Barclays che sostiene di aver ceduto il credito alla IBL (la quale, a sua volta, dichiara di averlo ceduto alla Dolomiti Spe srl) e che nulla vanta nei confronti del sig. , la procedura ammetta al passivo della Nizzi srl in liquidazione anche quest'ultimo, considerata, altresì, la mancanza di qualsiasi dichiarazione di insinuazione nella procedura da parte dei cessionari IBL e Dolomiti. Tuttavia, in virtù del rigetto di tali istanze, il sovraindebitato sarà costretto ad iniziare un autonomo giudizio per sostenere le proprie ragioni creditorie innanzi al Tribunale di Perugia.

6 – Diligenza impiegata dal debitore, persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Con riferimento alla diligenza impiegata dal debitore, persona fisica, nell'assumere volontariamente le obbligazioni, lo stesso ha riferito di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero non ha determinato, colposamente il sovraindebitamento. Premesso che è stato fatto un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali e reddituali del debitore – dalla cui responsabilità non sono esenti gli istituti di credito e le finanziarie che hanno concesso i suddetti finanziamenti² – la valutazione prognostica, al momento dell'assunzione dei debiti, determinava il buon esito delle operazioni finanziarie, atteso che, all'epoca dei finanziamenti, il debitore lavorava stabilmente con contratto a tempo determinato presso una rinomata e solida azienda di autotrasporti che gli avrebbe pacificamente consentito di far fronte alle sue obbligazioni. Tuttavia, le vicissitudini aziendali della ditta Nizzi Spa, imprevedibili e incolpevoli, nonché le vicende personali del debitore, come l'aver contratto il covid19 in forma acuta da richiedere il ricovero in terapia intensiva presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, hanno determinato, di fatto, l'accumularsi di debiti a cui il sig. non ha saputo far fronte.

² Difatti, non ci si può esimere dal considerare che nella fase precedente alla conclusione del contratto di credito si colloca **la fase della cd. verifica del merito creditizio**, ossia quell'attività svolta dal creditore al fine di accertare la situazione finanziaria del debitore, per valutare la sua solvibilità rispetto agli impegni assunti. La superficialità nell'esame di tale fase può essere la concausa di una situazione di sovraindebitamento in tutti quei casi in cui il finanziatore, violando incautamente o colpevolmente le regole della diligenza professionale e ancora prima il principio di buona fede, si sia determinato a concedere il credito a seguito di una verifica del merito creditizio che risulti sommaria, incompleta e non attenta, magari basata sulle sole informazioni fornite dal consumatore. Tale esigenza di verifica è tanto più sentita dal legislatore dall'aver determinato l'inserimento del comma 3-ter all'art. 12 L.3/2012 dal Decreto Ristori (d.l. n. 137/2020), convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 ed entrata in vigore il successivo 25 dicembre. Tale articolo stabilisce che: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*. Sebbene la suddetta modifica riguardi l'eventuale fase di opposizione all'omologa di un piano del consumatore, essa è indice della sensibilità del legislatore verso situazioni di sovraindebitamento determinate (rectius, aggravate) da un comportamento (quantomeno) negligente ed imprudente da parte dell'istituto di credito che avrebbe dovuto erogare il finanziamento con una diligenza professionale adeguata. D'altronde anche dalle più recenti pronunce del Tribunale di Napoli si evince l'adesione a tale orientamento (ad es.: Trib Napoli, omologa del 9.6.2021, Piano del Consumatore n. 5/2021).

D'altro canto tale responsabilità risulta ancor più evidente nel caso di istituti di credito o finanziarie che abbiano concesso finanziamenti al debitore nonostante sullo stesso gravassero già da tempo precedenti posizioni debitorie evidenti con una semplice visura in Centrale Rischi!

A riprova della gravità della condizione di salute del sig. si rappresenta che a quest'ultimo è stato erogato dall'INPS un assegno di invalidità a decorrere dal 1.10.2021 sino al 1.2.2023 per il quale percepiva un rateo mensile pari a circa 480 Euro (DOC. 2 del ricorso).

Gli scriventi professionisti sono chiamati a valutare se le obbligazioni siano state assunte dal sig. con la necessaria diligenza, vale a dire nella ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Ebbene, dalla documentazione fornita emerge una situazione di esposizione debitoria sicuramente gravosa ma la cui origine trova conforto in un duplice ordine di cause: l'occupazione presso una rinomata ditta di trasporti che assicurava una stabilità economica adeguata alle necessità del debitore, da un lato, e la valutazione del "merito creditizio" da parte degli istituti di credito, dall'altro, se è vero – come è vero – che gli istituti di credito hanno concesso più di un finanziamento al sig. sulla base di parametri oggettivi che possano far ragionevolmente presupporre che il debitore ottemperi alle proprie obbligazioni, ivi compreso, in via preliminare, la capacità reddituale del soggetto. A tale situazione si aggiunga, come detto, il ricovero presso il reparto di terapia intensiva del Cardarelli che ha obbligato (seppur temporaneamente) il sig. ad interrompere la sua attività lavorativa e, di conseguenza, la sua capacità patrimoniale.

L'art. 12 bis co 3 della L. 3/12, infatti, che impone la diligenza del debitore nell'accesso al credito va letta in modo coordinato con l'art 124 bis TUB il quale prevede, al primo comma, che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base delle informazioni adeguate, anche fornite dallo stesso e comunque con l'accesso alla banca dati pertinente. La disposizione ha la duplice finalità di tutelare il consumatore e garantire il regolare flusso del mercato creditizio. L'intermediario finanziario ha l'onere di negare il finanziamento laddove non vi sia la ragionevole prospettiva dell'adempimento sulla base di parametri oggettivamente prefissati.

D'altro canto, alla luce della recente riforma di cui al d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, è stato parzialmente rivisto il requisito di "meritevolezza", come, peraltro, recepito nelle recenti sentenze della giurisprudenza di merito: *"la recente riforma, come evidenziato nelle prime pronunce ad essa successive (Trib. Benevento 26.1.2021), ha dato un nuovo assetto all'omologazione del piano, esaltando, in chiave diversa, il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa vada inquadrata **"nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento"**. Invero, **la novella**, eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il giudice deve*

*escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, **esclude l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"**. Si è così passati dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa "grave", malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'ammissibilità del piano (cfr. nuovo art. 7 co. 2, lett. d) ter), con un evidente restringimento delle maglie di responsabilità da parte del debitore" (Trib. Crotone, omologa del 27.2.2021).*

Ed infatti, le modifiche apportate alla legge n. 3 del 2012 in sede di conversione del decreto Ristori hanno avuto ripercussioni anche sulle più recenti pronunce dei Tribunali di merito.

In particolare, con sentenza del 21 dicembre 2021 il Tribunale di Roma ha omologato un piano del consumatore, rigettando l'opposizione proposta da due intermediari finanziari, stabilendo che “esiste uno specifico obbligo del finanziatore di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento per cui lo stesso dovrebbe negarlo ove ritenga il consumatore non in grado di onorare il contratto sottoscritto”.

Infatti, il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dei disposti del Testo unico bancario è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario, che ha finanziato, ovvero ha continuato a finanziare il consumatore, valutandone, a tale fine, la sua meritevolezza, in violazione delle regole che gli avrebbero imposto il contrario (Trib. Roma, omologa del 21.12.2021).

Dello stesso tenore una precedente pronuncia del Tribunale di Parma che ha omologato un piano del consumatore rilevando che *“la valutazione di “immeritevolezza” evocata dall'intermediario finanziario creditore risulta in contrasto con lo spirito e la lettera della legge 3/2012 con cui il legislatore, in applicazione del principio del “favor debitoris”, ha ritenuto meritevoli di esdebitazione situazioni di significativa sproporzione tra risorse economiche ed obbligazioni assunte purchè non contratte in frode ai creditori e non gravemente immeritevoli”*. Anche nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la banca non avesse operato una ponderata valutazione del merito creditizio alla stregua dei parametri richiesti dall'art. 9 comma 3 bis lettera e) della L. 3/2012. (Trib. Parma, omologa del 18 luglio 2021).

7 – Cause dell'indebitamento ed esposizione delle ragioni di incapacità di adempiere le obbligazioni assunte

Premesso quanto sopra esposto in ordine alla valutazione del merito creditizio, in relazione alle cause di indebitamento ed all'ammontare complessivo dei debiti, dall'interrogatorio del debitore nonché dall'esame della documentazione acquisita dagli scriventi e dalle ulteriori informazioni acquisite presso i vari Enti e le amministrazioni finanziarie e fiscali è stato possibile circoscrivere le cause e le circostanze che hanno condotto all'indebitamento del sig.

“Ero dipendente sino al 2012 della società Nizzi Spa con sede in Santa Maria degli Angeli (PG) come autista/magazziniere e percepivo uno stipendio di circa 1.800 Eur/mese” – ha dichiarato il debitore durante l'interrogatorio – “L'azienda, una Spa nota nel settore alimentari/surgelati, aveva un elevato volume di affari ed era regolare nella corresponsione degli stipendi. Pertanto, approfittando del momento di solidità economico finanziaria del datore di lavoro, ero nelle condizioni di poter accedere al credito e pertanto provvedevo a richiedere alcuni finanziamenti e una cessione del quinto per acquistare l'autovettura, per cambiare il mobilio e per esigenze familiari. Tuttavia tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 la predetta società presentava richiesta di concordato preventivo conclusosi con una sentenza di fallimento, all'esito del quale non percepivo il dovuto tfr”.

Da questo momento, riferisce il debitore, in un vortice senza fine, si sono susseguiti numerosi licenziamenti ed assunzioni presso nuove ditte di trasporti “senza soluzione di continuità” che ovviamente hanno minato la capacità patrimoniale del debitore e la sua possibilità di adempiere al pagamento delle rate mensili per i finanziamenti erogati.

Ed infatti, continua il sig. nel corso dell'interrogatorio, *“in seguito ad alcuni tentativi di essere ricollocato presso aziende similari, venivo assunto dalla società MAR srl a cui venivano affidati alcuni contratti di lavoro dei dipendenti. Tale contratto terminava dopo soltanto due mesi e pertanto mi vedevo costretto, stante l'assenza di ulteriori possibilità lavorative, a ritornare a Napoli per cercare occupazione. Dopo qualche mese venivo assunto dalla Meridionale alluminio srl di Torre del Greco per circa 3 anni. Successivamente iniziavo un rapporto di lavoro con il Gruppo Fratelli Sebeto trasporti srl, avendo nel frattempo acquisito la patente C per la guida dei T.I.R. per il quale lavoravo qualche mese. In seguito venivo assunto dalla Autotrasporti Fratelli Battimiello srl con sede in Via Nuova delle breccie 40-Napoli e successivamente dalla Nolatrans srl con sede in S. Giuseppe Vesuviano al Viale*

Plinio 111, a decorrere dall'anno 2019. Nel 2020 iniziavo un rapporto lavorativo con la società Autotrasporti Fratelli d'Addio con sede in Napoli sino al 3.1.2021, dopo il quale venivo assunto presso la Carbone trasporti srl."

Pertanto, nel corso di tutti questi trasferimenti, nessun datore di lavoro procedeva alla liquidazione dei relativi TFR, per i quali il legale del debitore è attualmente impegnato nel recupero.

In tale situazione di precarietà, si aggiungeva una ulteriore difficoltà che il debitore doveva affrontare: *"a peggiorare ancor di più tale situazione di dissesto economico"* – continua il debitore nel corso dell'interrogatorio – *"nel corso dell'anno 2021 mi ammalavo gravemente di covid e venivo ricoverato in terapia intensiva presso l'Ospedale Cardarelli dal 9.5.2021 sino al 22.6.2021 (di cui una settimana in coma farmacologico), proseguendo la riabilitazione al Clinic Center di Fuorigrotta sino al 13.7.2021"*.

E' chiaro che le vicissitudini lavorative sopra menzionate, oltre a quelle personali, hanno determinato la condizione di incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte da parte del sig.

Difatti, si ricorda nuovamente che il sig. _____ unico percettore di reddito familiare, riveste la qualifica di autotrasportatore dipendente dalla ditta Battimiello Luigi e percepisce una retribuzione mensile ordinaria di circa € 2.400,00³.

L'analisi dei dati ISTAT 2021 (Allegato E), riguardanti un nucleo familiare composto da 2 genitori e 2 figli, indica una spesa media mensile di circa 3.100,00 Euro, di cui euro 638,00 per generi alimentari di prima necessità ed euro 2.466,00 per spese non alimentari; pertanto si ritengono congrue e contenute le spese indicate dal debitore.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità del Sig. _____ di onorare l'intera esposizione debitoria a causa della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

³ Con riferimento all'ammontare della retribuzione, si precisa che il salario mensile del sig. _____ oscilla sensibilmente in base all'effettuazione o meno di trasferte internazionali.

8 - Inesistenza atti in frode ai creditori e solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni

Sulla base delle risultanze documentali si evince che il Sig. _____ non ha compiuto atti in frode ai creditori laddove con tale nozione si intenda una attività del debitore che abbia di fatto occultato situazioni idonee a depauperare il proprio patrimonio penalizzando i creditori. Pertanto risulta evidente che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Merita, altresì, idonea menzione il fatto che il Sig. _____ non risulta abbia mai subito protesti né risulta avere procedimenti penali in corso o pendenti (DOC.18 e 20 del ricorso).

Invero, di fatto, il debitore è stato pienamente solvibile fino al verificarsi del menzionato licenziamento della Nitti Spa, poi fallita, che ha determinato l'inizio di una crisi finanziaria irreversibile per il ricorrente con conseguente impossibilità di sostenere i pagamenti alle scadenze previste.

9 – Eventuale esistenza di atti di disposizione ed atti del debitore impugnati dai creditori

Non risulta, in base alla documentazione fornita dal sig. _____ l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

10 - Sintesi della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti

Il sig. _____ è definibile come consumatore, ai sensi della L. n.3/12, come modificata dalla L. 176/2020, quale debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale svolta. Egli è lavoratore dipendente che ha assunto le obbligazioni per motivi non legati alla professione svolta ed ha contratto obbligazioni che lo hanno condotto al sovraindebitamento.

L'impossibilità di accedere all'alternativa liquidatoria, per assenza di beni nella disponibilità del debitore unita alla meritevolezza (*rectius*, non colpevolezza, secondo la novella del 2020) della condotta del debitore, in sede di assunzione delle obbligazioni ed all'assenza di atti in frode ai creditori, saranno gli elementi che il Giudicante dovrà verificare.

In sintesi la proposta consiste nel pagamento, entro 5 anni e 8 mesi, di tutti i creditori privilegiati e prededucibili in misura del 100% del loro credito nonché dei creditori chirografari in misura del 40% del loro credito.

Pertanto, la proposta di Piano di ristrutturazione prevede il pagamento:

- ✓ **al 100% del compenso dei crediti in prededucazione, costituito dai compensi dell'OCC e dell'advisor del debitore in 68 rate;**

- ✓ **al 100% del debito nei confronti dei creditori privilegiati in 15 rate,**
- ✓ **al 40% del debito nei confronti dei creditori chirografari in 68 rate, nonché la sospensione ex lege delle eventuali procedure esecutive in corso.**

Tale debitoria, sarà onorata, con l'unica fonte di reddito del Sig. _____ costituita dal proprio stipendio mensile quale lavoratore dipendente della ditta di trasporti "Battimiello Luigi". Pertanto, il debitore mette a disposizione dei creditori l'importo di Euro 600,00, che sarà corrisposto attraverso il versamento di una rata mensile, suddivisa tra i suddetti creditori, per una durata complessiva del piano di 68 mesi.

Si evidenzia, altresì, che, in relazione ai finanziamenti non ancora scaduti, la debitoria complessiva è stata determinata sulla base dei piani di ammortamento comprensivi non solo della quota capitale, ma anche degli interessi a scadere che andrebbero esclusi ai sensi dell'art. 9 comma 3 quater della L. 3/2012 (*il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3° c.c.*)

11 – Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore

Il Sig. _____ a mezzo del proprio legale, ha consegnato ai sottoscritti professionisti la seguente documentazione allegata alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

1. Contratti di finanziamento;
2. Referto dimissioni Ospedale Cardarelli, decreto di invalidità civile e revoca assegno;
3. Attestazione ISEE 2022;
4. Atto di pignoramento presso terzi per IFIS Banca;
5. Atto di pignoramento presso terzi per Tanaro Srl;
6. Buste paga 2023;
7. Contratto di locazione;
8. Estratto conto previdenziale INPS
9. 730 anni 2021, 2022, 2023
10. C.U. 2021, 2022, 2023
11. Comunicazione Unilav;
12. Spese per generi alimentari, spese varie e spese mediche,

13. Estratto conto bancario 2023,
14. Risultanze catasto terreni e fabbricati,
15. Risultanze pendenze Agenzia Entrate Riscossione ed istanza di Rottamazione,
16. Visura PRA,
17. Copia stampa del “cassetto fiscale” del debitore dal sito della Agenzia delle Entrate
18. Autocertificazione protesti
19. Certificato di residenza e stato di famiglia
20. Certificato casellario giudiziale e carichi pendenti

La suddetta documentazione, a parere degli scriventi, risulta completa, soddisfacente ed attendibile.

12 – Giudizio finale in merito alla fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti e convenienza rispetto ad alternative liquidatorie

Alla luce di quanto esposto la presente proposta del Piano di ristrutturazione è articolata nel modo che si raggiunge un’equa soddisfazione del credito da parte dei creditori chirografari con il versamento rateale del debito in un’equa misura che il Sig. _____ si obbliga a pagare, attesa l’impossibilità dell’istante, documentata agli atti, di accedere ad altre alternative liquidatorie per fronteggiare l’esposizione debitoria.

In tal modo, difatti, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che preveda il pagamento di una rata mensile che permetta al sovraindebitato di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

Non si è potuto prendere in considerazione nessuna ipotesi alternativa al presente Piano, come ad esempio una liquidazione controllata del patrimonio, non esistendo alcun patrimonio immobiliare o mobiliare da liquidare.

Pertanto, **tale soluzione non risulta essere solo la più conveniente rispetto ad altre ma anche l’unica strada realmente percorribile per soddisfare le pretese dei creditori con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori.**

Con l’omologazione del Piano di ristrutturazione il debitore provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all’omologazione.

Il Sig. _____ a garanzia del Piano in questione propone un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dallo stipendio erogato dal proprio datore di lavoro.

A conclusione dell'incarico affidato, i sottoscritti professionisti in qualità di Gestori della crisi da sovraindebitamento,

RILEVATO CHE

- È stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del Sig. _____, ai sensi del comma 3 bis, art. 9, della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che prevede il pagamento in misura del 100% dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati e del 40% circa di tutti i creditori chirografari;
- È stato verificato che sono stati prodotti i documenti richiesti per l'apertura della procedura;
- È stata eseguita un'attività di riscontro dei dati esposti nella proposta di piano del consumatore con le informazioni reperibili presso gli uffici giudiziari, gli uffici fiscali e le banche dati pubbliche;
- È stato verificato che l'elenco dei beni personali del debitore risulta completo,

ESPRIMONO

giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta nonché sulla fattibilità e convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal Sig.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento od integrazione.

Si allegano:

- A. Preventivo compensi OCC sottoscritto dal debitore.
- B. Messaggio PEC agli Enti di Riscossione, agli uffici Fiscali e Enti locali competenti
- C. Prospetto centrale Rischi Banca d'Italia e Centrale Allarmi Interbancaria
- D. Risposte creditori alle lettere di circolarizzazione dei crediti
- E. L'analisi dei dati ISTAT 2021 su dati spesa media mensile

Con osservanza.

Napoli, 19 febbraio 2024


Avv. Bernard Catapano
Avv. Mario Cianci

Avv Giusy Bagnale
via Campania n 23
80056 Ercolano (NA)
tel 08119339681 cell 3397716250
pec giusybagnale@avvocatinapoli.legalmail.it
studiolegalebagnale@gmail.com
CF. BGNGSY84L53L259T

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Sezione Fallimentare
di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ex art. 67 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Per il **Sig** _____ ed ivi
residente alla via _____ elettivamente domiciliato in Ercolano alla via
Campania n 23 presso lo studio dell'Avv. Giusy Bagnale Cf. _____ che lo
rappresenta giusta procura in calce al presente atto. Lo scrivente avvocato dichiara di voler
ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero fax 08119339681
e /o indirizzo pec. giusybagnale@avvocatinapoli.legalmail.it

PREMESSO CHE

1. ricorrono, nella fattispecie de qua i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2 del
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e, segnatamente:

A. il ricorrente _____ risulta versare in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 della
citata legge trovandosi "in una situazione nella quale non è più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni;

B. può essere considerato consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett 3
del CCII essendo "debitore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia
di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del
libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

C. il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II
della CCII

E. il ricorrente non ha utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle
procedure di cui al medesimo Codice e non ha subito, per cause a lui imputabili,

provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;

F. non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;

G. non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

2. il sig. _____ in data 17/06/2022 ai sensi dell'art 65 comma 1 del CCII presentava istanza presso l'Organismo di Composizione della Crisi del C.O.A. di Napoli per risanare la sua situazione debitoria, ed in data 20/06/22 venivano nominati come Gestore gli Avv.ti Bernard Catapano e Mario Cianci

3. I suddetti gestori dopo il primo incontro con il sig. _____ e dopo tutti i dovuti accertamenti presso le Banche dati ed i creditori hanno pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione alla quale ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto (DOC. 2 – relazione OCC);

Tutto ciò premesso il Sig. _____ come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

di essere ammessi alla procedura familiare per il "PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE" a norma dell'articolo 66 CCII e ss. secondo la proposta di seguito indicata e corredata dalla relazione dei Gestori incaricati che ne hanno attestato la fattibilità

SITUAZIONE DEBITORIA DEL RICORRENTE SIG

Il Sig. _____ re, dal mese di Febbraio 2023 è dipendente della società Battimiello Luigi, con sede legale in alla via Giacomo Leopardi n 71, che negli anni ha avuto molti problemi lavorativi, infatti come si può evincere dal suo estratto contributivo INPS, i suoi contratti di lavoro terminavano tutti dopo circa un anno, a questi molteplici problemi di lavoro si sono affiancati anche problemi di salute a causa del ricovero per covid nel 2021, come da documentazione medica allegata.

Si precisa che i problemi lavorativi sono sorti nell'anno 2011 e precisamente con la fine del contratto di lavoro con la società Nizzi oggi in liquidazione dal quel momento in poi la sua situazione è precipitata e da quel momento è iniziato il suo sovradimensionamento

nello specifico negli anni 2011, il sig. [redacted] dopo il fallimento della società Nizzi ha avuto una serie di problemi lavorativi.

Nello specifico nel 2011 è stato assunto per circa 3 anni, dalla società UNIP MINO TRAP SRL, ma data la non regolarità dei pagamenti che non gli permettevano di vivere degnamente a lui ed alla sua famiglia monoreddito costituita dalla moglie e 2 figlie è stato costretto a ritornare a Napoli

Dopo il ritorno a Napoli, pensava che le sue vicissitudini fosse passate, dato che era riuscito ad avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società Meridionale Allumini, ma anche in questo caso il rapporto di lavoro dopo circa 3 anni si è interrotto.

I periodi che vanno dall'anno 2018 a oggi sono stati un susseguirsi di contratti di lavoro che durano o qualche mese o al massimo un anno, come da estratto contributivo allegato. Si precisa per l'interruzione dei rapporti di lavoro sono tutti per cause a lui non imputabili, ma alla crisi economica che negli anni ha colpito i vari settori.

Pertanto il susseguirsi di vari contratti e la precarietà di questi non ha permesso al sig. [redacted] di pagare i prestiti che aveva contratto quando lavorava con contratti di lavoro a tempo indeterminato, si precisa che tutte le operazioni finanziarie sono state fatte sempre e solo per esigenze familiari essendo l'unico produttore di reddito della sua famiglia.

Nello specifico negli anni il sig. [redacted] ha contratto i seguenti debiti

1. nell'anno 2008 quando fu assunto dalla società Nizzi oggi in liquidazione, il sig. [redacted] per far fronte a tutte le spese necessarie per trasferire la sua famiglia da Napoli a Bastia Umbria, ha stipulato un contratto di cessione del quinto con la Banca Barclays, la cessione era regolarmente pagata fino a quando la società Nizzi ha licenziato tutti i dipendenti per crisi aziendale. Purtroppo a causa di ciò il sig. [redacted] non ha percepito le somme a lui spettante a titolo di tfr in quanto bloccate, all'epoca dei fatti ed anche oggi del contratto di cessione del quinto dello stipendio. Pertanto ad oggi il sig. [redacted] vanta un credito nei confronti della Nizzi srl in liquidazione di euro 8000,00 circa e contemporaneamente ha un debito nei confronti della società Sorec cessionaria di Banca Barclays di euro 832,00 come da comunicazione allegata

2. il 7/01/2013, per esigenze della sua famiglia e per effettuare lavori di manutenzione nell'immobile dove erano in affitto a Bastia Umbria, ha contratto con la società Findomestic un prestito personale per l'importo di euro 29000,00 oggi gestito per il recupero credito da Ifis npl servicing spa per un importo maggiorato di interessi e spese legali di euro 27437,82 come da precisazione del credito inviata ai gestori, si precisa che per la suddetta somma la società IFIS ha notificato pignoramento alla società Carbone trasporti nel gennaio 2022, che

ha bloccato le somme a lui dovute. Questo prestito è stato pagato solo in parte, dato il perdurare dello stato di disoccupazione per circa 2 anni e solo grazie a questo prestito il sig. _____ è riuscito a far fronte all'esigenza della sua famiglia

3. nell'anno 2014, per trasferirsi a Napoli il sig. _____ ha usato la carta di credito che gli era stata data al momento dell'accensione del contratto di prestito con Findomestic, l'importo che all'epoca fu utilizzato era di euro 3500,00 ad oggi l'importo da restituire alla società ITALCAPITAL, società che agisce per il recupero credito è di euro 6974,88 come da precisazione del credito inviata ai gestori

4. il 9/11/2016 con la Banca Unicredit, stipulava un contratto per un piccolo prestito per acquisto mobili per la casa di Napoli, di euro 4128,00. Il prestito oggi è gestito per il recupero crediti dalla società CARDIF Assurance risques divers s.a. che come da precisazione del credito inviata ai gestori l'importo residuo è di 635,82

5. nel 2017, dato che lavorava già da 4 anni con la società meridionale alluminio, confidando sulla durata del contratto, per far fronte all'esigenze della famiglia, sempre monoreddito, dato che le figlie crescevano e le esigenze cambiavano, stipulava un contratto di carta di credito con la banca Deutsche Banca a mezzo di poste Italiane per un importo originario di euro 1600,00 oggi diventato 2212,99 gestito da KRUK INVESTIMENTI SRL come da precisazione del credito inviata ai gestori.

6. nel 2017, per le esigenze dell'immobile dove risiedeva con la famiglia e per esigenze scolastiche delle figlie stipulava un contratto di prestito personale con la banca monte dei paschi di Siena, oggi gestito da Tanaro spv srl che come da comunicazione inviata ai gestori ha precisato che il credito ad oggi insoluto è di euro 20163,52.

6. collegato al suddetto contratto vi era una linea, rimasta poi insoluta e gestita oggi dalla società Lex srl che come da precisazione del credito inviata ai gestori ha precisato che il credito residuo è di euro 3683,14.

Nei vari anni il sig. _____ non ha pagato tasse e multe maturando una posizione debitoria nei confronti dell'Agenzia dell'entrate di Napoli e Perugia di originari euro 8731,83 ad oggi a seguito di istanza di rottamazione presentata in data 17-04-23 e di euro 4775,24 come da comunicazione ADER e nei confronti del comune di Napoli di euro 2898,00

Si precisa che tutte le operazioni di credito indicata dal punto 1 al punto 6 sono state pagate fino al 2018, successivamente con la precarietà dei contratti di lavoro, con l'aumento della vita e con le varie azioni esecutive attivate negli anni dalle società che provavano a recuperare i crediti pignorando lo stipendio e le somme che spettavano a titolo di Tfr al sig. _____, la situazione è precipitata.

Inoltre il sig. [redacted] non ha mai percepito i TFR maturati in quanto le somme sono sempre state bloccate dalle varie finanziarie. Vani sono stati i tentativi di ricevere notizie circa la destinazione del tfr, pertanto a oggi non si hanno notizie né dell'importo maturato né se le somme sono state versate alle società di recupero credito o se sono ancora in giacenza presso i datori di lavoratori. Le uniche società che hanno riscontrato sono:

1. la Carbone Trasporti, che come da pec inviata in data 6/10/2023 ha precisato a mezzo busta paga, che l'importo del Tfr maturato e non versato al [redacted] è pari ad euro 1.175,60 e che detto importo verrà imputato al pagamento dei creditori al momento dell'omologa del presente ricorso, pertanto sin da ora si chiede di essere autorizzati ad avere lo svincolo delle somme bloccate dal pignoramento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli sez. esecuzioni Dottorssa Rossi Luciana rg 2441/22 con prossima udienza il 12-04-2024
2. la società Nizzi srl in liquidazione che, come da comunicazione allegata, ha precisato che l'importo del TFR maturato dal sig. [redacted] pari ad euro 8000,00 ed è ancora in loro possesso, in quanto bloccato dalla cessione del quinto dello stipendio disposta a favore di banca Barclays si precisa che ad oggi banca Barclays non è più legittimata a riscuotere le somme, in quanto il credito è stato ceduto a favor di banca IBL-SOREC, inserita nell'elenco creditori, nel rispetto della par condicio creditori, per il residuo importo di euro 832,00 avendo negli anni continuato a trattenere le somme dallo stipendio. Pertanto sin da ora si chiede di essere autorizzati ad avere lo svincolo delle somme bloccate presso la società Nizzi srl in liquidazione a seguito dall'atto di cessione del quinto dello stipendio, decaduto al momento dell'omologa del presente ricorso

Situazione reddituale

Reddito annuo 2020: € 17275,00

Reddito annuo 2021 € 18599,00

Reddito annuo 2022 € 20508,73

Attualmente a seguito di sottoscrizione di nuovo contratto lavorativo, migliorativo della sua posizione, come da contratto e buste paga allegate il sig. [redacted] ha un reddito mensile di euro 2400,00

Detti importi percepiti servono al sig. [redacted] per vivere, essendo il suo nucleo familiari di 4 persone, monoreddito e vivendo in un appartamento in affitto, con un canone mensile di euro 520,00 si precisa inoltre che nel marzo 2023 l'INPS ha revocato

l'assegno ordinario di invalidità.

È evidente che il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che vi sia uno squilibrio finanziario, ovvero un'incapacità di far fronte alle uscite monetarie con le proprie entrate correnti, avendo la ricorrente redditi poco più che sufficienti per onorare le rate delle obbligazioni assunte.

MERITEVOLEZZA DEL RICORRENTE SIG.

La posizione di sovraindebitato dell'istante è da attribuire come già sopra detto ai continui cambi di lavoro, il sig. _____ anche se veniva periodicamente assunto con contratto a tempo indeterminato, ha dovuto subire vari licenziamenti per problematiche societarie, essendo il settore dei trasporti un settore molto variabile, ciò gli ha comportato l'impossibilità di estinguere i debiti precedenti ed alla necessaria sottoscrizione di altri prestiti per far fronte alle spese della famiglia ed all'aumento dei costi della vita

SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL SIG. _____ E DELLA SUA FAMIGLIA

La famiglia dell'istante è costituita da lui, la moglie, le 2 figlie una maggiorenne, una minorenni ancora tutte e due conviventi con il padre e senza attività lavorativa

Il ricorrente ha pertanto quantificato le spese mensili necessarie di seguito elencate:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1) Acqua | Euro 50,00 ; |
| 2) Energia | Euro 100,00; |
| 3) Gas | Euro 100,00; |
| 4) Telefono e internet | Euro 40,00 |
| 5) Spese vitto | Euro 800,00; |
| 6) Canone di locazione | Euro 520,00 |
| 7) Imprevisti | Euro 150,00; |
| 8) TARI | Euro 40,00 |

Le spese sostenute e documentate, per il sostentamento della famiglia ammontano ad € **1800,00**

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

L'istante sig. _____ intende proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 CCII che verrebbe finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento:

- Accantonamento TFR maturato presso la società Carbone trasporti pari ad euro 1.175,60;
- Parte dello stipendio mensile che ad oggi è di circa 2400 sottratte le spese per il sostentamento della sua famiglia pari ad euro 1800,00 lasciando disponibili euro 600,00;

Pertanto, la somma complessiva oggi liquida da mettere a disposizione dei creditori sarà pari a euro 600,00 Il conferimento di tali somme è stata calcolata in modo da essere sostenibile per l'esponente che avrebbe un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

- La somma di euro 8000,00 circa, al momento dello svincolo da parte della società Nizzi srl in liquidazione, che verrà interamente versata a favore dei creditori al fine di aumentare la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari.

situazione debitoria

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE NAPOLI- PERUGIA (PRIVILEGGIATO)	Ruoli esattoriali	4775,24	IN PROPRIO
COMUNE DI NAPOLI (PRIVILEGGIATO)	Contravvenzioni	2898,00	IN PROPRIO
SOREC CHIROGRAFARIO	Cessione del quinto dello stipendio	832,00	IN PROPRIO
IFIS CHIROGRAFARIO	Finanziamento	27437,82	IN PROPRIO
Italcapital	Linea di credito unita a	6974,88	IN PROPRIO

(CHIROGRAFARIO)	prestito		
Cardif (CHIROGRAFARIO)	Linea di credito	635,82.	IN PROPRIO
KRUK INVESTIMENTI (CHIROGRAFARIO)	Linea di credito	2212,99	IN PROPRIO
TANARO (CHIROGRAFARIO)	Finanziamento	20163,52	IN PROPRIO
	SPESE LEGALI	1631,45	
LEX SPA (CHIROGRAFARIO)	Linea di credito	3683,14	IN PROPRIO
TOTALE DEBITI (PRIVILEGGIATI+ CHIROGRAFARI)		71244,86	
COSTI DELLA PROCEDURA			
COMPENSO OCC (PRIVILEGIATO IN PREDEDUZIONE)	Costo Procedura	5494,98	IN PROPRIO
COMPENSO AVV. BAGNALE (PRIVILEGIATO IN PREDEDUZIONE)	Parcella Avv. Bagnale	3300,00	IN PROPRIO
TOTALE PROCEDURA		8794,98	
TOTALE		80.039,84	

PROPOSTA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Premesso che il comma 3 dell'art. 67 del CCII sancisce che “*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di*

mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. " si procede a formulare la seguente proposta:

- Soddisfazione in prededuzione 100% :

CREDITORE	TIPO	EURO	SODDISFAZIONE	IMPORTO
O.C.C.	PREDEDUCIBILI	5494,98	100%	5494,98
COMPENSO AVV.BAGNALE	PREDEDUCIBILI	3300,00	100%	3300,00
TOTALE		8794,98		8794,98

soddisfazione al 100% dei seguenti crediti privilegiati

CREDITORE	TIPO	EURO	SODDISFAZIONE	IMPORTO
ADER NAPOLI PERUGIO	PRIVILEGIATO	4775,24	100%	4775,24
COMUNE NAPOLI	PRIVILEGIATO	2898,00	100%	2898,00
	Totale	7673,24	100%	7673,24

soddisfazione al 40% dei crediti chirografari

SOREC	CHIROGRAFARIO	832,00	40%	332,80
IFIS	CHIROGRAFARIO	27437,82	40 %	10975,19
ITALCAPITAL	CHIROGRAFARIO	6974,82	40 %	2789,93
CARDIF	CHIROGRAFARIO	635,82	40 %	254,33
KRUK	CHIROGRAFARIO	2212,99	40 %	885,20
LEX SPA	CHIROGRAFARIO	3683,14	40 %	1473,26
TANARO	CHIROGRAFARIO	21794,97	40 %	8717,99
TOTALE CREDITI	CHIROGRAFARIO	63571,56	40%	25428,70
Riepilogo				

PRIVILEGIATI	IMPOSTE	7673,24	100%	7673,24
CHIROGRAFARI	ALTRI	63571,56	40%	25428,62
PREDEDUCIBILI	SPESE DI PROCEDURA	8794,98	100%	8794,98
	TOTALE DEBITI	80039,79	TOTALE DA PAGARE	41896,92

L'istante, in ottemperanza al nuovo CCII e s.m., ha deciso di sottoporre ai propri creditori un piano del consumatore al fine di ripianare i debiti contratti.

Considerato che il reddito medio mensile è pari ad € 2400,00 che da tale importo, occorre sottrarre l'importo di € 1.800,00 la somma che il ricorrente mette a disposizione della procedura è pari ad € 600,00 mensili.

Il ricorrente propone di ristrutturare i propri debiti pari ad euro 41896,92 con le seguenti modalità; versando al momento dell'omologa del presente piano, la somma trattenuta dalla società Carbone trasporti pari ad euro 1.175,60 e la restante parte in 5 ANNI E 8 MESI offrendo l'importo complessivo di € 40721,32 che verrà proporzionalmente diviso tra tutti i creditori, con il pagamento di n. 68 Rate di cui n. 67 rate costanti mensili di € 600,00 ed un'ultima rata di € 522,54 a decorrere dall'omologazione del piano. Tale importo corrisponde circa al **52,2%** del debito totale.

per ciò che concerne i compensi OCC pari ad euro 5494,98 e Avv Bagnale pari ad euro 3300,00 si propone di procedere a degli accantonamenti proporzionali durante tutta la procedura, spalmando quei compensi sull'intero piano in una percentuale fissa.

Nel caso della presente procedura si rimette di seguito il calcolo 8794,98 euro importo credito prededucibili occ e avv;

1 rata da 235,12 pari al 20% dell'importo del tfr maturato presso la società Carbone trasporti da versare al momento dell'omologa ;

68 rate mensili da euro 125,88

Tali accantonamenti possono consentire in corso di procedura l'eventuale corresponsione di acconti in favore dei professionisti fermo restando la liquidazione e la corresponsione del saldo all'esito del pagamento dei creditori ex art. 71, 4 co. Ccii

A tal fine si ipotizzarsi la apertura di un conto dedicato ove il debitore potrebbero versare gli importi poi destinati al pagamento dei professionisti e alla eventuale corresponsione di acconti.,

Il piano del ricorrente prevede i seguenti pagamenti:

- Al momento dell'omologa euro 235,12 da versare sul conto dedicato al pagamento dei professionisti ed euro 470,24 a favore dell'Agenzia dell'entrate e 470,24 a favore del comune di Napoli
- Dalla rata n. 1 alla n. 68 di importo costante di euro 125,88 da versare sul conto accantonamento per il pagamento dei prededucibili OCC e Avv.
- Dalla rata n. 1 alla rata n. 14 verranno versati euro 303,44 a favore dell'Agenzia dell'entrate riscossione (percentuale del 64%) ed euro 170,68 a favore del Comune di Napoli (percentuale del 36%) la rata n 15 sarà di euro 56,84 a favore dell'ADER e euro 38,44 a favore del Comune di Napoli
- La rata n. 15 di residui 378,84 sarà versata per euro 332,80 a favore di Sorec e per euro 46,04 a favore di Ifis
- dalla rata n 16 alla rata n 67 per n 52 rate il residuo importo di euro 474,12 sarà così ripartito
 1. a favore di ifis una rata di euro 206,80 (percentuale del 43,63%)
 2. a favore di italcapital una rata di euro 52,80 (percentuale del 11,14%)
 3. a favore di cardif una rata di euro 4,75 (percentuale del 1%)
 4. a favore di kruk una rata di euro 16,80 (percentuale del 3,54%)
 5. a favore di lex spa una rata di euro 27,95 (percentuale del 5,89 %)
 6. a favore di tanaro una rata di euro 165 (percentuale del 34,80)la rata n 68 di residui 395,398 sarà così ripartita
 1. a ifis euro 175,55
 2. a italcapital euro 44,33
 3. a cardif euro 7,33
 4. a kruk euro 11,60
 5. a lex euro 19,86
 6. a tanaro euro 138,00

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Non vi sono beni mobili o immobili da mettere a disposizione, lo stipendio già è tutto bloccato dai vari pignoramenti presso terzi notificati, le somme del tfr sono bloccate dai molteplici datori di lavoro a seguito dei titoli esecutivi notificati, e come detto sopra lì dove si dovessero recuperare tali somme verranno messe a disposizione della procedura per ridurre la durata

Si precisa che il sig. . coma da visura Pra ha 1 auto intestata, di basso valore tutto ciò premesso si ricorre

All'On.le Tribunale di Napoli affinché: svolte le formalità di rito, Voglia ammettere il Signor alla procedura di piano di ristrutturazione e, conseguentemente, fissare con decreto l'udienza di comparizione disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'O.C.C. della proposta e del decreto.

Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

allegati

1. Contratti di finanziamento;
2. Referto dimissioni Ospedale Cardarelli, decreto di invalidità civile e revoca assegno;
3. Attestazione ISEE 2022;
4. Atto di pignoramento presso terzi per IFIS Banca;
5. Atto di pignoramento presso terzi per Tanaro Srl;
6. Buste paga 2023;
7. Contratto di locazione;
8. Estratto conto previdenziale INPS
9. 730 anni 2021, 2022, 2023
10. C.U. 2021, 2022, 2023
11. Comunicazione Unilav;
12. Spese per generi alimentari, spese varie e spese mediche,

13. Estratto conto bancario 2023,
14. Risultanze catasto terreni e fabbricati,
15. Risultanze pendenze Agenzia Entrate Riscossione ed istanza di Rottamazione,
16. Visura PRA,
17. Copia stampa del “cassetto fiscale” del debitore dal sito della Agenzia delle Entrate
18. Autocertificazione protesti
19. Certificato di residenza e stato di famiglia
20. Certificato casellario giudiziale e carichi pendenti
21. mandato Avv Bagnale
22. parcelle Avv Bagnale
23. Relazione particolareggiata

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di €98,00.

Con salvezza di ogni diritto.

NAPOLI 19/02/2024

Avv Giusy Bagnale

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke, positioned above the printed name.